

CIG IN DEROGA SETTORE PESCA

A partire dall'anno 2008, a causa della crisi che ha colpito diversi settori produttivi del Paese, è stato previsto anche per il settore della pesca l'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente, come strumento di sostegno al reddito dei lavoratori per i periodi di sospensione dal lavoro.

In particolare, con decreti interministeriali, in attuazione di accordi sottoscritti in sede governativa, viene riconosciuta la cassa integrazione guadagni in deroga finanziata annualmente con risorse assegnate dalle Leggi di Stabilità.

Per quanto attiene al flusso di gestione delle domande e dei pagamenti di Cig in Deroga del settore pesca, in relazione all'annualità 2015, l'Istituto con [Messaggio n.5313 del 13 agosto 2015](#), relativo al Decreto Interministeriale n.91411 del 7 agosto 2015 ha diramato specifiche indicazioni e istruzioni operative.

DESTINATARI

La CIG in deroga è erogata, secondo le disposizioni in materia:

1. al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142, delle imprese di Pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, con codice statistico contributivo 1.19.01, 1.20.01, 1.21.01;
2. la concessione della prestazione di CIG in deroga è subordinata alla verifica della presenza della clausola "del sistema retributivo con minimo monetario garantito" nel relativo contratto di lavoro dei beneficiari;
3. l'accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime (Capitanerie di Porto).

DURATA DEL TRATTAMENTO

Ai fini del periodo massimo indennizzabile con il trattamento di CIG in deroga, si fa riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente.

ANZIANITÀ LAVORATIVA

Il requisito di carattere generale, previsto dall'art.7-ter, comma 6, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n.33, e dall'art.2, comma 139, della Legge 23 dicembre 2009, n.191 (anzianità lavorativa di 90 giorni) si applica con modalità particolari, in considerazione della specificità del settore Pesca per il quale è previsto lo speciale "limite del numero di giornate retribuite ad ogni lavoratore nel corso dell'anno precedente", dove per "giornate retribuite" si intendono tutte quelle effettuate nel relativo settore anche se con datori di lavoro diversi.

CAUSE DI SOSPENSIONE

Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie previste per il settore Pesca è previsto esclusivamente il pagamento diretto, da parte dell'INPS, dei trattamenti di sostegno al reddito.

Conseguentemente l'azienda dovrà presentare all'Istituto per via telematica, oltre al modello cod.SR100, il modello IG/Str/Aut (cod. SR41) per ogni singolo lavoratore contenente i dati necessari alla liquidazione della prestazione.

CONTRIBUZIONE A CARICO DELLE IMPRESE

In caso di utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga, le aziende sono obbligate al versamento del solo contributo addizionale, con esclusione, quindi, dal versamento della contribuzione ordinaria.